



## Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro*  
 Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 43881/US1/2013

Palermo, 25/07/2013

**OGGETTO:** Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013.

La Giunta Regionale, su conforme proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha deliberato, nel rispetto del termine previsto, il recepimento delle linee guida indicate nell'accordo Stato-Regioni sancito in data 24/01/2013, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 34 della legge 28/06/2012 n.92, da ritenersi propedeutiche ad una organica disciplina normativa dell'istituto, con ciò consentendo l'applicazione nella Regione Siciliana della misura di politica attiva, configurata dal tirocinio formativo, con modalità più flessibili rispetto alle regole introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 modificativa della legge 196/1997.

Appare necessario, pertanto, diramare la presente direttiva che annulla e sostituisce ogni precedente disposizione, con particolare riferimento alle circolari numero n.22/2002 e 21519/2011.

Il tirocinio si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa.

L'attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un soggetto, da ritenersi terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, tenuto ad attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato. Le modalità attuative vengono, invece, stabilite nel contesto di uno specifico progetto formativo sottoscritto dalle parti (tirocinante e datore di lavoro ospitante).

Nella convenzione viene individuato, dal soggetto promotore, un tutor che sarà responsabile dell'attività didattica e amministrativa.

Il soggetto ospitante provvederà alla nomina di un secondo tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo del tirocinio.

Il soggetto promotore, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie di cui all'art 9 bis D.L. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608 è tenuto ad inviare al Centro per l'Impiego, competente per territorio, la convenzione e il progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato.

I Centri per l'Impiego provvederanno a trasmettere, mensilmente, attraverso le modalità informatiche che saranno successivamente precisate, i dati necessari al monitoraggio, al Servizio Centro per l'Impiego Provinciale di appartenenza.





## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Il Servizio VIII di questo Dipartimento provvederà, a sua volta, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, al monitoraggio in itinere del percorso e per le valutazioni ex post degli eventuali inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio.

Il soggetto promotore, anche di concerto con il soggetto ospitante, provvederà ad assicurare contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

Si ritiene opportuno evidenziare che le tipologie di tirocinio attivabili sono le seguenti:

a) tirocini formativi e di orientamento.

Sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro.

b) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro.

Sono destinati a soggetti inoccupati o disoccupati od a lavoratori in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio dell'ammortizzatori sociali.

c) Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro.

Sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n°68/99, a soggetti svantaggiati ai sensi della legge n°381/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.L.vo 286/98.

d) Tirocini estivi di orientamento.

Sono destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici superiori sia che abbiano assolto l'obbligo scolastico sia che siano ancora all'obbligo di istruzione e formazione. Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Per ogni tipologia di tirocinio è prevista una durata massima comprensiva di eventuali proroghe:

a) non superiore a mesi 6 nel caso di cui al comma 1,lett.a);

b) non superiore e mesi 12 nel caso di cui al comma 1,lett.b);

c) non superiore a mesi 12 nel caso di cui al comma 1,lett.c) e con la possibile prosecuzione fino a 24 mesi per le ipotesi di disabilità ex DPCM del 13/01/2000

d) non superiore a mesi 3 nel caso di cui alla lett.d)

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.





## Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

I tirocini possono essere promossi dai seguenti soggetti anche mediante associazione tra di essi:

- a) centri per l'impiego;
- b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.L.vo 276/2003;
- c) soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana;
- d) soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003;
- e) istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
- f) istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
- g) Provveditorati agli studi;
- h) aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- i) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo Regionale.

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, su indicazione della Giunta di Governo potrà individuare ulteriori soggetti promotori dei tirocini formativi.

Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo.

In particolare il soggetto ospitante deve:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
- c) non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non avere fruito di cassa interazioni guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio.

Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recati dall'art. 68 delle L.R. 9/2013.

La Regione, nell'ambito del quadro generale di incremento delle politiche attive del lavoro, promuove la qualificazione dei tirocini anche attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

Il percorso formativo deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui all'allegato D.D.G.

L'esperienza di tirocinio sarà annotata sul libretto formativo del cittadino di cui all'art.2, comma 1, lett.i), del D.L.vo 276/2003 a cura del soggetto promotore al raggiungimento di almeno il 70% della durata complessiva del percorso.

Il centro per l'impiego competente, sulla base delle valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze



## Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

acquisite in relazione ad una delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili e alla registrazione sul libretto formativo.

Al tirocinante è corrisposta, da parte del soggetto ospitante, una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo.

Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità.

L'indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro, competenti per territorio, al fine di prevenire e sanzionare ogni forma di abuso svolgeranno attività di vigilanza sul corretto utilizzo dell'istituto comunicando le risultanze delle verifiche ai Servizi Centri per l'Impiego.

In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal progetto formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare tirocini per i successivi 12 mesi.

Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto.

Per quanto non previsto dalla presente direttiva si fa rinvio alle linee guida di cui si allega copia.

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Anna Rosa Corsello

